



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE GOVERNO
DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
Ufficio Contenzioso Assistenza Legale

Rif. nota Avv. Reg.le prot. n. 7513 del 28/9/2015 -TAR 74/15- Avv. Cerasoli Marianna;
Rif. ns. prot. RA/244165 del 28/9/2015

Prot.RA/ 254029/15;

L'AQUILA 08 OTT. 2015




DPC002-Servizio Valutazione Ambientale
SEDE

DPC031- Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali
e Aree Protette
SEDE

DPC025-Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA
Via Passolanciano, 75
65100 PESCARA

E. p.c. Avvocatura Regionale
SEDE



**OGGETTO: TAR Abruzzo-L'Aquila- Ricorso RG. n. 267/15 Power Crop SpA c/Regione
Abruzzo + altri. Comunicazioni.**

Con riferimento al contenzioso in oggetto richiamato - Ricorso incidentale aggiunto-proposto dal Comune di Avezzano per l'annullamento dei provvedimenti regionali afferenti la procedura autorizzativa di una "centrale termoelettrica a fonti rinnovabili e di un impianto fotovoltaico" da ubicarsi nel territorio di Avezzano, nell'ambito del processo di riconversione ex L.n.81/2006 dell'ex zuccherificio Eridania-Sadam di Celano, la scrivente Struttura rappresenta quanto segue.

Con ricorso incidentale notificato il 15/7/2015 il Comune di Avezzano ha impugnato la Determina DA 13/133 del 24/7/15 del Servizio Politica Energetica del Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali, recante atto di diniego di Autorizzazione Unica (A.U.) ex D.lgs 387/2003 e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ex D.lgs 152/2006, relativa al progetto sopramenzionato, sostenendo che la Regione Abruzzo "avrebbe dovuto bocciare il progetto di Power Crop srl", quale ditta titolare dell'istanza, "non solo per le ragioni esplicitate nella suddetta determinazione, ma anche per una pluralità di altri motivi". Con l'odierno gravame, dunque, il ricorrente propone una ulteriore serie di censure aggiuntive afferenti, in particolare, i vari atti endoprocedimentali del sub-procedimento di V.I.A. ed, altresì la Determina DA 13/133 del 24/7/2015, recante atto di diniego di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n.387/2003.

procedimento di V.I.A. ed, altresì la Determina DA 13/133 del 24/7/2015, recante atto di diniego di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n.387/2003.

Corre l'obbligo di rammentare come la scrivente Struttura, nell'ambito dei contenziosi RG.624/10 e 13/2011 promossi rispettivamente dai Comuni di Luco dei Marsi e di Avezzano avverso il Giudizio VIA n.1559/2010, abbia provveduto a difendere la legittimità del provvedimento gravato confutando in modo circostanziato tutte le obiezioni contenute nelle tesi avversarie. Allegati alla presente, pertanto, in ragione di una più consapevole conoscenza, da parte delle strutture in indirizzo, si allegano le relazioni difensive predisposte dall'Ufficio.

Cionodimeno, stante le indicazioni fornite dall'Avvocatura Regionale nella nota prot. 7513 del 28/9/2015 ed il carattere precipuamente tecnico degli ulteriori rilievi posti con l'odierno gravame, poiché la scrivente Struttura reputa di assoluta importanza far valere la coerenza e la legittimità della complessiva azione amministrativa di questa Regione, con la presente invita i Servizi in indirizzo, per i profili di stretta competenza a circostanziare in modo ineccepibile quanto rilevato dal ricorrente, con specifico riguardo ai punti di seguito indicati.

- 1) Supposto vizio della Valutazione di Incidenza per violazione dell'art. 5 comma 7 DPR 357/1997: si contesta la mancata audizione degli Enti di Gestione delle varie aree protette ricadenti nei territori di alcuni Comuni interessati dal Piano di approvvigionamento delle biomasse prodotto dalla Ditta Power Crop.
- 2) Supposta incompletezza della Valutazione di Incidenza in relazione alle profonde interconnessioni ecologiche del territorio fucense con le aree protette, i SIC e ZPS del territorio limitrofo dell'Appennino Centrale.
- 3) Supposta violazione dell'art.11 DGR 119/2002 in relazione all'intesa con gli organi preposti alla Valutazione di Incidenza Ambientale delle Regioni limitrofe coinvolte dal Piano di Approvvigionamento.
- 4) Supposta violazione dell'art. 24 comma 9 bis D.Lgs 152/2006 per omesso espletamento della fase di nuova pubblicazione e consultazione del pubblico a seguito delle modifiche apportate al progetto.
- 5) Supposta violazione dell'art. 25 comma 3 del D.Lgs 152/2006 per omessa convocazione della Soprintendenza BAP che doveva essere chiamata nella procedura di VIA, data la incidenza del progettato intervento sul vincolo paesaggistico insistente sul "Canale Collettore".
- 6) Supposta violazione dell'art. 25 comma 3 D.Lgs. 152/06 per omessa convocazione del MiBACT per l'incidenza dell'intervento su beni culturali, segnatamente il complesso ex zuccherificio (decreto di vincolo regionale n. 28075/2000) e regolatore delle acque di Borgo Incile (decreto di vincolo n.29178/2000) in sede di procedura A.U. e prima ancora in sede di procedura di VIA.
- 7) Supposta violazione di legge per mancata valutazione della documentazione A.I.A. in sede di V.I.A., in quanto non prodotta contestualmente dalla Ditta. Si ritiene che con l'introduzione dell'AIA, l'impatto ambientale debba essere commisurato anche alla prevenzione dell'inquinamento (AIA e IPPC).
- 8) Supposta violazione di legge e mancata applicazione dell'art. 17 del Piano Regionale per la tutela della Qualità dell'Aria – Mancanza di VIS (Valutazione dell'impatto sulla salute umana-pagg. 35-36-37-38-del ricorso-).
- 9) Supposto eccesso di potere per contraddittorietà tra atti e provvedimenti, in relazione alle gravi obiezioni mosse dal Corpo Forestale dello Stato con i

negativi pareri del 24/3/2009 e dell'1/10/2008, che non sono stati superati da una idonea motivazione sul punto, nel favorevole Giudizio VIA.

- 10) Supposta illegittimità dei Giudizi VIA nn. 2488 e 2489 del 15/3/2015 di presad'atto di variante *non sostanziale*. Si sostiene la illegittimità del mancato espletamento della V.I. per il progetto in variante e non verificata l'assenza di impatto dal punto di vista dei campi elettromagnetici. Si sostiene, quindi, il carattere sostanziale delle varianti proposte.
- 11) Supposta violazione nell'ambito delle procedure AU/AIA per vizio della fase introduttiva e di pubblicità delle procedure AIA.
- 12) Supposta violazione di legge e falsa applicazione dell'art.12 comma 7 del D.Lgs. 387/2003, in relazione alle linee Guida approvate con D.M. 10 settembre 2010; omessa espressione dei pareri di competenza della Provincia (scarichi idrici/emissioni in atmosfera).
- 13) Supposta violazione artt. 29-sexies e 273 D.Lgs. n.152/2006 – Mancata conformità del progetto alle "migliori tecniche disponibili" (cc.dd.BAT)

In relazione a tutte le controdeduzioni che i Servizi in indirizzo valuteranno di dover formalmente fornire, alle singole contestazioni sopraelencate, la scrivente Struttura si rende disponibile a prestare ogni necessaria attività di supporto, al fine di ottemperare agli adempimenti richiesti nella nota prot. n. 7513 del 28/9/2015 dall'Avvocatura regionale, in ordine alla difesa da assumere in giudizio.

Cordiali saluti.



Il Dirigente ad interim
Dott. Walter Gariani

